

CONSULTAZIONE 375/2019/R/COM
REVISIONE DELLE MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DEI
COSTI RELATIVI AL MECCANISMO DEI TITOLI DI
EFFICIENZA ENERGETICA E DI APPLICAZIONE DELLE
COMPONENTI TARIFFARIE RE E RE_T

OSSERVAZIONI GENERALI

La consultazione in oggetto illustra proposte relative a nuove modalità di attribuzione degli oneri applicati ai clienti finali del settore energetico ai fini della copertura del sistema di incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica. Più precisamente, si intende attuare una linea di intervento finalizzata a revisionare le logiche di attribuzione dei costi del trasporto gas e dei relativi oneri di sistema agli impianti di produzione di energia elettrica e calore, con l'obiettivo di evitare sussidi e inefficienze.

Tale intervento si fonda sul corretto presupposto che certe tipologie di oneri, quali ad esempio le tariffe di trasporto o distribuzione, nonché gli oneri generali di sistema, debbano essere applicate solamente all'energia prelevata per usi finali e non a quella utilizzata per attività di trasformazione.

La proposta regolatoria si concretizzerebbe in una nuova modalità di attribuzione delle componenti tariffarie variabili RE/RE_T della tariffa trasporto/distribuzione gas, con esenzioni a favore dei volumi di gas naturale esclusivamente finalizzati alla produzione di energia elettrica offerta sul mercato. Parallelamente, si darebbe luogo ad una rimodulazione della componente Auc7rim della tariffa elettrica per recuperare il parziale minore gettito.

La scrivente associazione condivide in linea generale le finalità poste alla base dell'intervento regolatorio in oggetto e le soluzioni proposte.

Con riferimento alle modalità di ridefinizione dell'applicazione delle componenti RE/RE_T, si concorda in particolare con l'esenzione totale nei confronti dei volumi di gas destinati alla produzione di energia elettrica, tuttavia si ritiene che la menzionata esenzione debba essere attuata anche nei confronti dei volumi di gas impiegati per la produzione di calore da destinare alle reti del teleriscaldamento, in quanto tale attività risulta anch'essa configurabile come un processo di trasformazione.

Inoltre, l'associazione coglie l'occasione per porre in luce una criticità attualmente ravvisabile in relazione al teleriscaldamento. La cogenerazione a gas che alimenta sistemi di teleriscaldamento (TLR) è soggetta al meccanismo UE dell'Emission Trading System. L'esercente il servizio del teleriscaldamento, tuttavia, al fine di rimanere competitivo rispetto ai vettori energetici alternativi presenti sul mercato del riscaldamento/raffrescamento, è costretto ad internalizzare il costo legato alle quote CO₂ (subendo, dunque, un aggravio

Prot. n. 2040/19/AR/E DEL 31/10/2019

economico notevole), non potendo trasferirlo sul prezzo d'offerta al cliente finale. Al contempo, il prezzo di offerta del TLR non è attualmente nelle condizioni di rendere conto delle esternalità positive derivanti dai benefici ambientali dell'utilizzo del TLR (ad esempio, riduzione dell'impatto negativo delle emissioni di polveri sottili e dell'inquinamento atmosferico) in luogo di fonti climalteranti. In ogni caso, il TLR rappresenta uno degli strumenti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi energetici ed ambientali previsti dal Piano Energia e Clima al 2030, nonché per la risoluzione di problematiche ambientali locali.

Utilitalia, per le ragioni fin qui esposte, al fine di valorizzare il contributo all'efficienza energetica ed al raggiungimento degli obiettivi del Piano Energia e Clima, ribadisce l'opportunità di valutare l'esenzione dal pagamento della componente RE_{TEE} anche per il gas prelevato e trasformato in energia termica destinata al teleriscaldamento. Tale esenzione riguarderebbe volumi relativamente limitati di gas naturale (secondo alcune stime orientative, di un ordine di grandezza inferiore al miliardo di Smc) e dunque consentirebbe in ogni caso di salvaguardare i benefici ipotizzati dalla riforma proposta, senza determinare eccessivi impatti sotto il profilo del gettito tariffario.

In aggiunta, con riferimento alle possibili opzioni formulate per rendere operativo il processo illustrato nella consultazione in oggetto, si ritiene preferibile l'opzione 1, con un esonero ex ante per tutti i soggetti di categoria A, B e C, salvo successivo conguaglio nei confronti delle tipologie ritenute non pienamente esenti dal pagamento delle componenti in questione, per le relative frazioni di volumi oggetto di attribuzione delle componenti stesse.

Infine, indipendentemente dalla soluzione adottata dall'Autorità, a livello di gestione delle pratiche di esenzione/rimborso, si sottolinea l'importanza di garantire il coinvolgimento del soggetto responsabile dell'attività di trasporto o di distribuzione del gas naturale, del venditore (tracciando il processo sul SII) e della Cassa Conguaglio per i servizi energetici e ambientali (CSEA).